



NOTA INFORMATIVA 12/2023

ORGANO DI CONTROLLO: IN SCADENZA IL TERMINE PER LA NOMINA IN CASO DI SUPERAMENTO DEI NUOVI LIMITI

In sede di approvazione del bilancio 2022 le società dovranno valutare il superamento di almeno uno dei limiti previsti dall'articolo 2477, cod. civ. per la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, per 2 anni consecutivi:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

La nomina, sulla base dei citati nuovi parametri, diviene obbligatoria, dopo alcune proroghe normative (l'ultima disposta dal D.L. 118/2021), nel caso sussista il superamento per gli esercizi 2021 e 2022. L'ultimo differimento dell'obbligo di nomina previsto dall'articolo 2477, cod. civ. doveva essere letto in maniera coordinata con i rinvii delle altre previsioni contenute nel codice della crisi, in particolare della procedura di allerta.

La decorrenza dell'obbligo

L'articolo 2477, comma 5, cod. civ. sancisce che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (cioè almeno una delle soglie in precedenza ricordate per 2 esercizi consecutivi) deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non provvede alla nomina, provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese.

In sede di prima nomina del revisore si segnala che la dottrina ritiene che non trovi applicazione il maggior termine di 30 giorni concesso, a regime, dal codice civile. Questo a causa della formulazione letterale dell'articolo 379, comma 3, Codice della crisi (riguardante la disciplina transitoria), il quale afferma che la prima nomina debba avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Pertanto, cautelativamente, si consiglia di conferire l'incarico per il triennio 2023/2025 in seno all'adunanza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

La cessazione dell'obbligo

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo dello Stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il soggetto che compie violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la possibilità di rimediare spontaneamente alle stesse riducendone l'impatto sanzionatorio. L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima ordinariamente applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui si provvede a rimediare all'errore o alla omissione.

Nelle scritture contabili andrà recepito tale comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all'Erario.

Il ravvedimento operoso “speciale” (Legge di Bilancio 2023)

Si tenga presente che per effetto delle disposizioni contenute nella recente Legge di Bilancio per l'anno 2023 (L. 197/2022), a seguito della proroga prevista di recente dal cosiddetto Decreto Bollette, entro il prossimo 30 settembre 2023 i contribuenti avranno la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse sino al periodo d'imposta 2021 e precedenti, con una forma di ravvedimento “speciale” che prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti avvisi bonari) nonché le violazioni formali. L'Agenzia delle entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni sul tema con le circolari n. 2/E/2023 e n. 6/E/2023.

La riduzione delle sanzioni

Come detto, l'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Tipologia di violazione	Ritardo	Riduzion
Mancato pagamento del tributo o di un acconto	Nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione	1/10
Regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato	1/9
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	1/8
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	1/7
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni	1/6
	Dopo la consegna del pvc e prima della notifica dell'avviso di accertamento	1/5
Tardiva presentazione della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10

Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadano recepiti gli importi in contabilità.

Deduzione delle sanzioni e degli interessi

Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:

- del tributo, se dovuto;
- degli interessi, solamente qualora il tributo si versato in ritardo;
- della sanzione.

Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:

- per gli eventuali interessi passivi, la competenza e la deducibilità;
- per la sanzione, la deducibilità.

In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/E/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:

- per i soggetti Irpef il c.d. *pro rata* generale;
- per i soggetti Ires l'articolo 96 (c.d. deduzione in base al Rol).

Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata (anche in parte) in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente (normalmente, non è operazione conveniente).

Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, in quanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione – nell'ottica dell'Agenzia delle entrate – finirebbe per renderle meno efficaci.

Esempio 1 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 10.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio 2022 (scadenza originaria 16 febbraio 2022); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 17 marzo 2023.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 317 giorni nel corso del 2022 e a 75 giorni nel corso del 2023.

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvede al rimedio entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (2 maggio 2023).

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 1,25% annuo fino al 31 dicembre 2022 e pari all'5,00% annuo dal 1° gennaio 2023. Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	10.000,00
Interessi	$(10.000 \times 1,25\% \times 317/365 + 10.000 \times 5\% \times 75 / 365)$	211,30
Sanzione	$10.000 \times 0,3 : 8$	375,00

Contabilmente, si provvederà come segue.

La quota degli interessi relativa al ritardo 2022 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio (si prescinde dalla risibilità dell'importo):

31 dicembre 2022

Interessi passivi	a	Debiti verso Erario		108,56
-------------------	---	---------------------	--	--------

Successivamente, si provvederà a registrare il modello F24 di pagamento del ravvedimento operoso
 17 marzo 2023

Diversi	a	Banca XY c/c n° 12345		10.586,30
Erario c/Iva da liquidare			10.000,00	
Debiti verso erario			108,56	
Interessi passivi			102,74	
Sanzioni non deducibili			375,00	

Esempio 2 Tardiva presentazione dichiarazione Iva

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva per il periodo di imposta 2022. La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 14 maggio 2023.

L'Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a titolo di tributi, né a titolo di interesse.

Le somme dovute si conteggiano come segue:

Descrizione	Calcolo	Somma dovuta
Tributo Iva	//	//
Interessi	//	//
Sanzione	250 : 10	25,00

Contabilmente, si provvederà come segue:

14 maggio 2023

Sanzioni non deducibili	a	Banca XY c/c n° 12345		25,00
-------------------------	---	-----------------------	--	-------

Esempio 3 Errata deduzione di costi

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 10.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2020, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.

Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che nel corso del 2023 si voglia ravvedere l'errata deduzione del costo (i conteggi sono indicativi e non precisi):

- maggiori imposte dovute: 2.400;
- sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%): 2.160;
- sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (riduzione a 1/18): 120;
- interessi su tardivo versamento: 31,00 (per comodità, 6,00 del 2021, 6,00 del 2022 e 19,00 del 2023).

Trattandosi di violazione che ha comportato l'infedeltà della dichiarazione validamente presentata in relazione al periodo d'imposta 2020, può trovare applicazione in tale fattispecie la peculiare disciplina del citato ravvedimento operoso "speciale" che prevede la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo con possibilità di versamento rateale delle sanzioni fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo.

Contabilmente, (si tralascia nell'esempio l'ipotesi del versamento rateale), si provvederà come segue:

Diversi	a Banca XY c/c n° 12345		
Imposte annualità precedenti		2.400,00	
Sanzioni indeducibili		120,00	
Interessi indeducibili		6,00	
Interessi indeducibili		6,00	
Interessi passivi		19,00	

LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI *LEASING* PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI

Il contratto di locazione finanziaria: disciplina contabile in sintesi

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una società di *leasing* (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di *leasing* possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:

- metodo patrimoniale;
- metodo finanziario.

➔ Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di leasing che quello formale.

Metodo patrimoniale

Società di leasing

La società di *leasing* è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in *leasing*: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di *leasing* indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Il concedente rileva, inoltre, i canoni di leasing tra i componenti positivi di reddito del Conto economico, nonché le eventuali spese relative ai beni locati secondo le ordinarie regole previste per i beni in proprietà. Come precisato dall'Oic 18, la ripartizione dei canoni di leasing in applicazione del principio di competenza deve avvenire in base al criterio del tempo fisico (cioè in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa), mentre l'eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico (voce "B.8 - Costi per godimento di beni di terzi") i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo, mentre l'eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.

Metodo finanziario

Società di leasing

La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio.

Al riguardo si precisa che, per l'impresa utilizzatrice, il metodo finanziario (rispetto al metodo patrimoniale) determina:

- • a Stato patrimoniale, un incremento delle immobilizzazioni e dell'indebitamento finanziario dell'impresa;
- a Conto economico, la rilevazione di componenti negativi di reddito (quote di ammortamento e interessi passivi) generalmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati rilevati con il metodo patrimoniale (canoni di *leasing*), e conseguentemente un utile d'esercizio superiore.

La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing*

Il regime fiscale del costo del contratto di *leasing* per l'utilizzatore dipende dal momento in cui è stato stipulato il contratto. In particolare:

- per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell'impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati);

	Contratti di <i>leasing</i> stipulati fino al 28 aprile 2012
Beni immobili	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento
Autoveicoli a deducibilità limitata	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
	La durata minima del contratto è determinata in base al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, rispetto al settore di attività proprio dell'impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare n. 10/E/2006).

- a decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “*doppio binario*” tra la durata del contratto di *leasing*, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni;

	Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013
Beni immobili	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitata	Durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
	* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988

- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di *leasing* della durata contrattuale).

	Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt’oggi in vigore
Beni immobili	durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitata	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
	* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988

Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

- se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico;
- se la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
 - contabile, che segue la durata del contratto;

- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.

➔ I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

Esempio

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 2 gennaio 2023, che presenta le seguenti condizioni:

- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2026 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2023/2024/2025):

Anni	Imputazione dei canoni a Conto economico	Deducibilità fiscale dei canoni	Variazione fiscale
2023	43.000	25.800	+ 17.200
2024	43.000	25.800	+ 17.200
2025	43.000	25.800	+ 17.200
2026		25.800	- 25.800
2027		25.800	- 25.800

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:

- nei periodi di imposta che vanno dal 2023 al 2025 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2026 e 2027 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.

La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

Dal 15 gennaio 2026 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.

Cordiali saluti

F. Cignolini